Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 25 ottobre 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1977, n. **768.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 73 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica vengono aggiunti i seguenti:

a) *Per l'indirizzo organico-biologico*:

complementi di chimica analitica;
calcolo numerico e programmazione (corso speciale per chimici e chimici industriali);
complementi di chimica fisica;
didattica chimica;
chimica quantistica;
chimica merceologica;
complementi di chimica organica;
chimica dei composti eterociclici;

b) *Per l'indirizzo inorganico-chimico fisico*:

complementi di chimica analitica;
complementi di chimica fisica;
calcolo numerico e programmazione (corso speciale per chimici e chimici industriali);
didattica chimica;
chimica quantistica;
chimica merceologica;
complementi di chimica inorganica.

Art. 74 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale vengono aggiunti i seguenti:

complementi di chimica analitica;
complementi di chimica fisica;
complementi di chimica industriale;
complementi di impianti industriali chimici;
calcolo numerico e programmazione (corso speciale per chimici e chimici industriali);
didattica chimica;
chimica merceologica.

Dopo l'art. 154 del titolo XII, e con il conseguente spostamento della numerazione dei titoli e degli articoli successivi, sono inseriti il seguente nuovo titolo con relativi articoli concernenti l'istituzione della scuola di perfezionamento in geografia presso la facoltà di magistero.

TITOLO XIII

FACOLTA' DI MAGISTERO

Scuola di perfezionamento in geografia

Art. 155. — La durata del corso è di due anni.

Alla scuola sono ammessi i laureati in materie letterarie, in pedagogia, in lettere, in storia nonché i laureati in altri corsi, nel cui curriculum risultino superati due esami di profitto in corsi di materie geografiche di durata annuale oppure anche uno se si tratti di insegnamento di durata biennale.

Limitatamente all'indirizzo di analisi dell'organizzazione territoriale sono ammessi anche i laureati in economia e commercio, in scienze politiche, in architettura, purché abbiano superato nel proprio curriculum un esame annuale di materie geografiche.

Art. 156. — La scuola si articola in corsi di lezioni, in esercitazioni ed eventuali seminari.

E' obbligatoria la frequenza alle lezioni, alle esercitazioni ed ai seminari.

Per l'iscrizione al secondo anno è necessario aver superato almeno due esami.

La scuola ha due indirizzi:

a) qualificazione didattica;
b) analisi dell'organizzazione territoriale.

Art. 157. — Gli insegnamenti obbligatori per l'indirizzo di qualificazione didattica sono:

1) problemi fondamentali e metodologici di geografia generale;
2) geografia politica ed economica;
3) geografia regionale;
4) didattica della geografia.

Gli insegnamenti a scelta per l'indirizzo di qualificazione didattica sono:

1) antropologia culturale;
2) demografia;
3) etnologia;
4) geografia fisica;
5) sociologia;
6) storia della geografia e delle esplorazioni;
7) geografia storica.

Art. 158. — Gli insegnamenti obbligatori per l'indirizzo di analisi dell'organizzazione territoriale sono:

1) problemi fondamentali e metodologici di geografia applicata;
2) geografia regionale;
3) geografia politica ed economica;
4) organizzazione e pianificazione territoriale.

Gli insegnamenti a scelta dell'indirizzo di analisi dell'organizzazione territoriale sono:

1) demografia;
2) economia politica;
3) economia e politica agraria;
4) economia dei trasporti;
5) geografia storica;
6) sociologia;
7) statistica.

Art. 159. — La scuola organizza, almeno per gli insegnamenti fondamentali, corsi trimestrali e semestrali di seminario, affidati, in base a deliberazioni del consiglio di facoltà, a ricercatori o cultori notoriamente competenti.

Art. 160. — Il diploma menzionerà l'indirizzo seguito. Oltre agli esami negli insegnamenti obbligatori sono richiesti, per l'indirizzo di qualificazione didattica, esami in quattro discipline fra quelle a scelta; per l'indirizzo di analisi dell'organizzazione territoriale, esami in cinque discipline fra quelle a scelta.

L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta in una delle discipline previste per l'indirizzo prescelto, nonché in prove pratiche che il consiglio della scuola stabilirà a seconda dell'indirizzo.

Art. 161. — Il direttore della scuola è nominato per un biennio dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà, tra i professori della scuola. La scuola ha un proprio consiglio costituito da tutti i docenti, da un rappresentante per ciascuna delle categorie indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, nonché da un rappresentante degli studenti iscritti per ciascun indirizzo.

Spetta al consiglio della scuola formulare al consiglio della facoltà di magistero le proposte per l'attivazione degli insegnamenti mediante conferimento di incarichi annuali o mutuazione di insegnamenti già esistenti presso l'Università.

Art. 162. — Le tasse, sopratasse e contributi sono gli stessi della facoltà di magistero. Il contributo di esercitazioni viene fissato con la procedura prevista dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1977
Registro n. 117 *Istruzione, foglio n.* 76

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1977, n. 769.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 86 - l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è modificato nel senso che gli insegnamenti di:

oncologia sperimentale;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
gerontologia,

mutano la denominazione rispettivamente in quella di:

oncologia;
cardiologia;
gerontologia e geriatria.

Art. 105 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di:

palinologia.

Art. 176 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

organizzazione e gestione aziendale;
lotta biologica integrata;
entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali;
fotogrammetria e foto-interpretazione (semestrale);
fisica del terreno agrario (semestrale);
foraggicoltura;
propagazione e tecnica vivaistica;
suinicoltura;
micologia;

patologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali;

industrie alimentari.

Lo stesso elenco è modificato nel modo seguente:

la denominazione dell'insegnamento di venatoria e pescicoltura viene modificata in quella di venatoria e produzione della selvaggina; la denominazione dell'insegnamento di frutticoltura industriale in quella di frutticoltura;

gli insegnamenti di produzione industriale degli alimenti zootecnici e di tecnologia della produzione degli alimenti zootecnici vengono riuniti in quello di produzione degli alimenti zootecnici; gli insegnamenti di idrobiologia e pescicoltura e di viticoltura passano da semestrali ad annuali.

L'art. 405, relativo agli ordinamenti delle scuole di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali presso la facoltà di medicina e chirurgia, è integrato nel senso che è istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici di cardioangiochirurgia.

Scuola speciale per tecnici di cardioangiochirurgia

Art. 405. — *a*) E' istituita presso l'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università di Padova, ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola per tecnici di cardioangiochirurgia che ha lo scopo di preparare adeguatamente all'esercizio della professione di tecnico di cardioangiochirurgia, mediante l'insegnamento teorico di discipline di base e professionali, e pratico, con esercitazioni e tirocinii professionali.

Le lezioni teoriche ed il tirocinio pratico saranno svolte presso l'istituto di chirurgia cardiovascolare secondo modalità che saranno stabilite dal consiglio della scuola.

b) La durata del corso degli studi della scuola è di due anni.

c) Sono ammessi all'esame di ammissione i candidati di ambo i sessi provvisti di:

diploma di scuola media unica;

diploma di avviamento professionale, commerciale, industriale, agrario;

diploma di infermiere professionale;

diploma di infermiere generico.

d) Il numero dei posti disponibili è stabilito nella misura di dieci per anno di corso, per un totale di venti.

e) Al primo anno della scuola si accede previo colloquio attitudinale davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due insegnanti della scuola stessa.

L'esame di ammissione avrà luogo entro la prima quindicina del mese di ottobre di ciascun anno, in un giorno stabilito dalla facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola, presso la sede della scuola stessa.

Per essere ammessi al secondo anno gli allievi dovranno aver superato tutti gli esami del primo corso. Nel caso in cui gli allievi non abbiano superato gli esami prescritti, rimarranno nella posizione di fuori corso fino a quando non avranno assolti gli obblighi di cui sopra.

f) Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università di Padova. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore. Possono essere scelti tra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra il personale universitario non docente o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario.

g) Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) anatomia e fisiologia cardiocircolatoria;
2) tecniche di assistenza operatoria e post-operatoria;
3) tecnica strumentale emodinamica;
4) tecnica perfusionale.

Tirocinio pratico di:

laboratorio emodinamico;

trattamento intensivo;

sala operatoria.

2° *Anno*:

1) elementi di cardiologia;
2) elementi di cardiochirurgia;
3) tecnica strumentale emodinamica;
4) tecnica perfusionale.

Tirocinio pratico di:

laboratorio emodinamico;

trattamento intensivo;

sala operatoria.

h) Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo della frequenza nel reparto che verrà stabilito, per ciascun allievo, dal consiglio della scuola per tutta la durata del corso, compiendo anche un tirocinio pratico.

i) I programmi di insegnamento e gli orari vengono predisposti dal direttore della scuola e approvati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia. La sorveglianza degli iscritti per quanto riguarda la loro attività spetta al responsabile del reparto al quale sono stati assegnati. Assenze ingiustificate comportano la esclusione dal corso.

l) Per essere ammessi a sostenere gli esami di diploma, gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti e aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste.

m) Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola.

Le commissioni sono composte da tre membri:

dal professore ufficiale della materia, presidente;

da un professore ufficiale di materia affine;

da un libero docente o cultore della materia.

Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

n) L'esame finale per il conseguimento del diploma di tecnico di cardioangiochirurgia consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso ed in una prova pratica, stabilita dalla commissione esaminatrice con cui l'allievo dovrà dimostrare di aver raggiunto un livello di preparazione adeguato nelle materie che sono oggetto di insegnamento.

L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di cinque membri scelti tra i docenti della scuola, nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola.

Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola; ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta una idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

o) Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione	L.	2.000
tassa annuale di iscrizione	»	50.000
soprattassa esami	»	10.000
tassa erariale di diploma	»	1.200

I contributi sono determinati di anno in anno dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1977
Registro n. 116 *Istruzione, foglio n.* 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1977, n. **770**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in Mondovì.

N. 770. Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Mondovì 25 marzo 1976, integrato con due dichiarazioni, una del giorno successivo e l'altra del 12 luglio dello stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in rione Altipiano del comune di Mondovì (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1977
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 129

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1977.

Dichiarazione del valore internazionale della zona umida denominata « Stagno di Molentargius » per effetto della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale piena ed intera esecuzione è data alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visti i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici, tenutasi ad Heilingenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974;

Considerato che, a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precitata ed in base ai suddetti criteri vennero indicate alcune zone umide, tra le quali quella denominata « Stagno di Molentargius », in appresso descritta, ai fini del loro inserimento nell'elenco delle zone umide di interesse internazionale;

Riconosciuto:

a) che la zona umida denominata « Stagno di Molentargius » è un esempio ben rappresentativo di un tipo di comunità idrodipendente che è caratteristica dell'area biogeografica interessata, essendo una stagno retrodunale, utilizzato per la maggior parte come bacino evaporante delle saline di Stato, in comunicazione col mare, con estesa e caratteristica vegetazione a Phragmites sp., Typha sp., Yuncus sp., Atriplex sp., ed altre;

b) che le indagini ornitologiche condotte in tale area da alcuni biologi, e in particolare da H. Schenk, attestano la presenza di altre 10.000 anatidi e di 10.000 folaghe, mentre a livello delle singole specie si hanno concentrazioni massime che superano l'1% di una corrente migratrice o della popolazione biogeografica di una determinata specie di uccelli acquatici, come nel caso di: Svasso piccolo (Podicops caspicus), Garzetta (Egretta garzetta), Fenicottero (Phoenicopterus ruber), Alzavola (Anas crecca), Codone (Anas acuta), Mestolone (Anas clypeata), Moriglione (Aythya ferina), Avocetta (Avocetta recurvirostra), Gabbianello (Larus minutus), Pollo sultano (Porphirio porphirio);

c) infine che tale zona umida è in grado di essere effettivamente conservata e gestita, sia dal punto di vista fisico che da quello amministrativo;

In rispondenza agli obblighi assunti in sede internazionale, ed avuto riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, art. 4, comma *h*), che definisce la competenza degli organi statali in materia di protezione della natura, con salvezza degli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato;

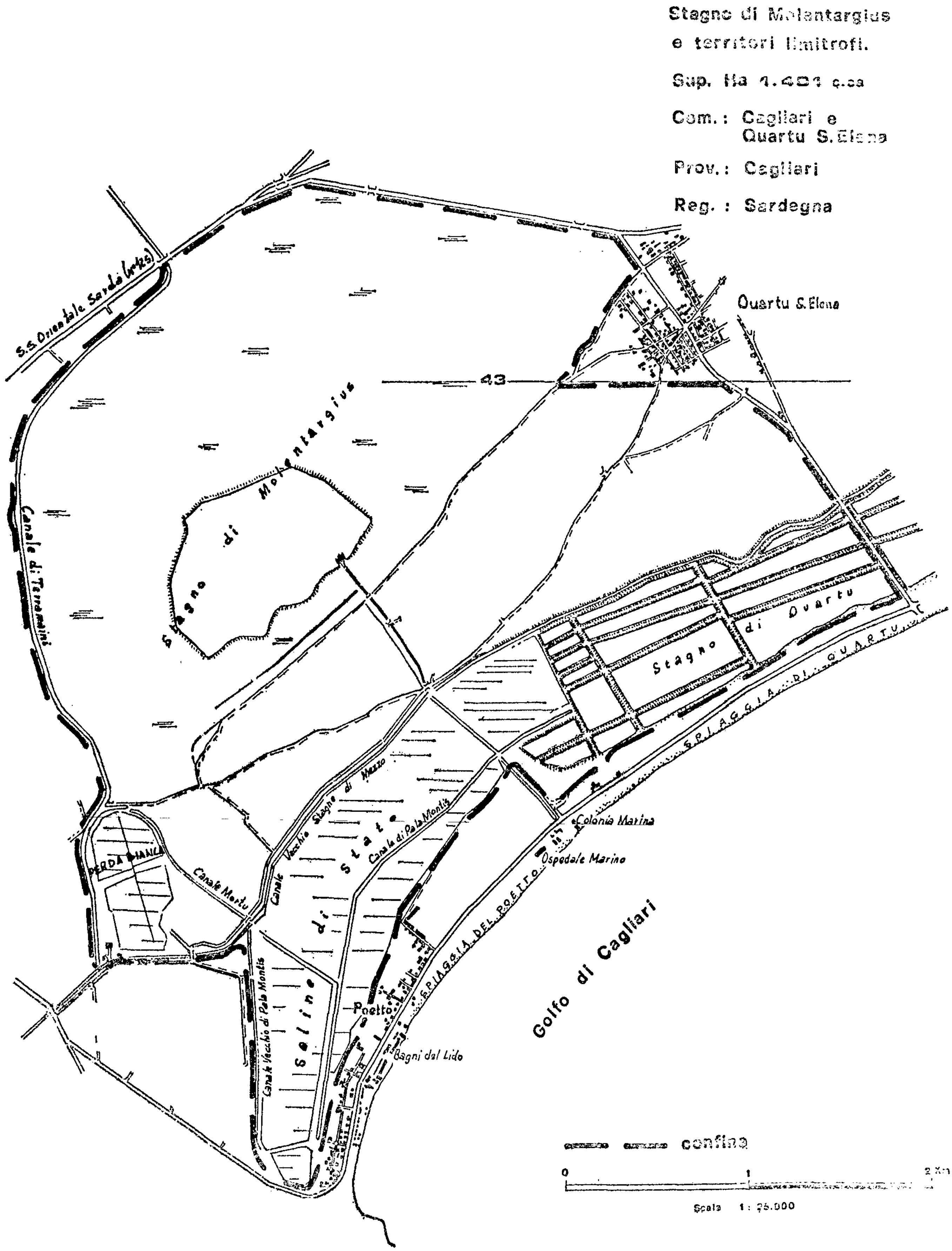
Decreta:

La zona umida denominata « Stagno di Molentargius » in comune di Cagliari e Quartu S. Elona (provincia di Cagliari, regione Sardegna) è dichiarata di valore internazionale ai sensi della convenzione relativa alle zone umide di valore internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto, per una superficie di Ha 1401 circa.

Il presente decreto è inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1977

Il Ministro: MARCORA


Stagno di Molentargius
e territori limitrofi.
Sup. Ha 1.401 c.ca
Com.: Cagliari e
Quartu S. Elena
Prov.: Cagliari
Reg.: Sardegna
S.S. Orientale Sarda (n.125)
Canale di Terramaini
Stagno di Molentargius
Quartu S.Elena
43
Stagno di Quartu
Spiaggia di Quartu
Colonia Marina
Ospedale Marino
Spiaggia del Poetto
Golfo di Cagliari
Canale Vecchio Stagno di Mezzo
Canale di Pala Montis
Saline di Stato
Canale Mortu
Perda Bianca
Canale Vecchio di Pala Montis
Poetto
Bagni del Lido
confine
0
1
2 Km
Scala 1: 25.000

(10857)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1977.

Sostituzione di un membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto il decreto interministeriale 26 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1975, n. 47, con il quale sono stati nominati i membri della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, per il quadriennio 1974-78;

Considerato che il sig. Ivanoe Panini ha rassegnato le dimissioni da membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali;

Considerato che la Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche ha segnalato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il dott. Mario Mammuccari;

Decreta:

Il dott. Mario Mammuccari è nominato membro della commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, in sostituzione del signor Ivanoe Panini, dimissionario, per il quadriennio 1974-78;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1977

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ERMINERO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1977
Registro n. 9 Industria, foglio n. 286

(11030)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1977.

Dichiarazione del valore internazionale della zona umida denominata « Stagno di Cagliari » (detta anche Stagno di S. Gilla o Saline di Macchiareddu), per effetto della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale piena ed intera esecuzione è data alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visti i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici, tenutasi ad Heilingenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974;

Considerato che, a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precitata ed in base ai suddetti criteri vennero indicate alcune zone umide, tra le quali quella denominata « Stagno di Cagliari » (detta anche Stagno di S. Gilla o di Macchiareddu) in appresso descritta, ai fini del loro inserimento nell'elenco delle zone umide di interesse internazionale;

Riconosciuto che:

a) la zona umida denominata « Stagno di Cagliari » è un esempio ben rappresentativo di una comunità idrodipendente che è caratteristica dell'area biogeografica interessata, essendo uno stagno retrodunale nel quale, pur sboccando corsi di acqua dolce quali il Rio Cixerri ed il Flumini Mannu, le acque sono salmastre o molto salate, tanto che una parte è destinata a salina ed il restante per la pesca, ed essendo altresì caratterizzato da una vegetazione tipica (Phragmites sp., Typha sp., Juncus sp., Salicornia sp., etc.);

b) che le indagini ornitologiche condotte in tale area da alcuni biologi, ed in particolare da H. Schenk, attestano la presenza di oltre 10.000 anatidi, mentre a livello delle singole specie si hanno concentrazioni massime che superano l'1 % di una corrente migratrice o della popolazione biogeografica di una determinata specie di uccelli acquatici, come nel caso di Fenicottero (Phoenicopterus ruber), Codone (Anas acuta), Moriglione (Aythya ferina), Albastrello (Tringa Stagnatilis), Gambecchio (Calidris minuta), Avocetta (Avoceta recurvirostra), Gabbiano corso (Larus andouinii), Gabbiano roseo (Larus genei);

c) infine che tale zona umida è in grado di essere effettivamente conservata e gestita, sia dal punto di vista fisico che da quello amministrativo;

In rispondenza agli obblighi assunti in sede internazionale, ed avuto riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, art. 4, comma quarto, che definisce la competenza degli organi statali in materia di protezione della natura, con salvezza degli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato;

Decreta:

La zona umida denominata « Stagne di Cagliari » (detta anche Stagno di S. Gilla o di Macchiareddu), in comune di Cagliari e Assemini (provincia di Cagliari, regione Sardegna), è dichiarata di valore internazionale, ai sensi della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar, il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto, per una superficie complessiva di Ha 3.363 circa.

Il presente decreto è inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1977

p. *Il Ministro*: ZURLO

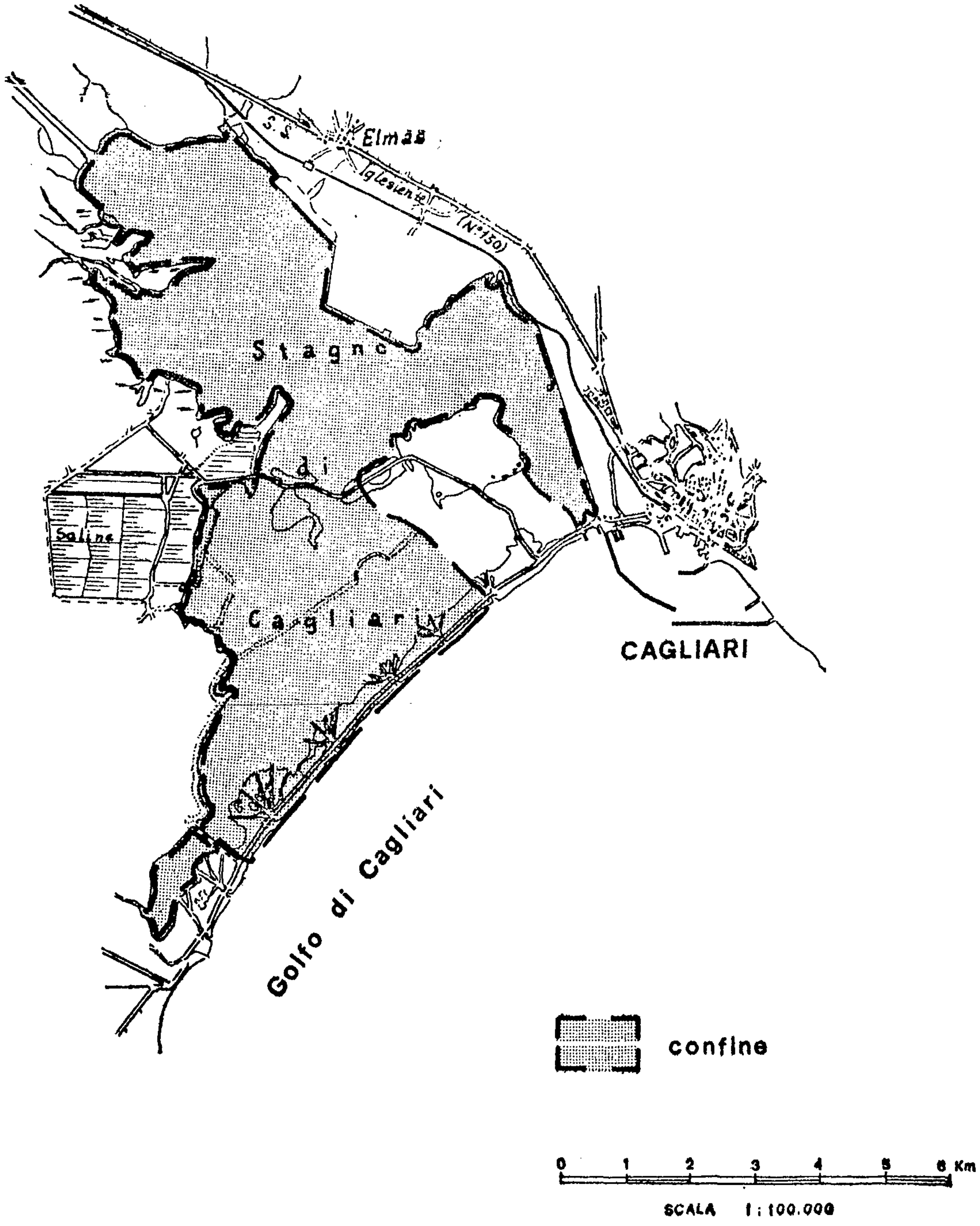
Stagno di Cagliari

Sup. Ha 3.363 c.ca

Com.: Cagliari

Prov.: Cagliari

Reg.: Sardegna



(10855)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Vister S.p.a., in Casatenovo e A. Angiolini S.p.a., in Milano, ora Vister S.p.a.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che le ditte Vister S.p.a., con sede in Casatenovo (Como) e A. Angiolini S.p.a., con sede in Milano, ora Vister S.p.a., hanno in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Vister S.p.a., con sede in Casatenovo (Como) e A. Angiolini S.p.a., con sede in Milano, ora Vister S.p.a.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11192)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1977.

Integrazione della commissione di consulenza per il recupero del carico della motonave « Cavtat », istituita con decreto ministeriale 12 aprile 1977.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 6 aprile 1977, n. 107, recante disposizioni per la rimozione degli effetti del carico di tetrametile e tetraetile di piombo della motonave « Cavtat » di bandiera jugoslava, affondata nelle acque territoriali italiane;

Visto il proprio decreto ministeriale 12 aprile 1977, con il quale è stata istituita presso il Ministero della marina mercantile la commissione di cui all'art. 1, comma terzo, della legge 6 aprile 1977, n. 107;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 1 del predetto decreto ministeriale 12 aprile 1977, di integrare la commissione medesima chiamando a farne parte altri esperti;

Decreta:

La commissione di consulenza per il recupero del carico della motonave « Cavtat » istituita con decreto ministeriale 12 aprile 1977 viene integrata con i seguenti componenti:

Di Brazzano ing. Orio, esperto;

Sernelov dott. Xarne, esperto, direttore dell'Istituto ricerche su inquinamento aria ed acque di Stoccolma designato dall'UNEP (United nations environment programme).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 agosto 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1977
Registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 60

(11309)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1977.

Autorizzazione al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento ad effettuare le operazioni di credito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante nuove norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il quale dispone che i finanziamenti agevolati sono effettuati dagli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro;

Vista la richiesta del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento di essere incluso tra gli istituti abilitati ad esercitare il credito agevolato previsto dal cennato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alla specifica attività ittica o di acquicoltura;

Vista la delibera in data 31 maggio 1977 con la quale il CIPE ha stabilito, tra l'altro, che rientrano nei settori ammissibili alle agevolazioni creditizie di cui al ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 902 anche i progetti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, condotti con forzatura del ciclo di riproduzione;

Considerato che il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento è già abilitato, in base all'art. 45 del testo unico delle leggi sulla pesca (regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604), ad effettuare anche gli interventi per la costruzione e sistemazione di peschiere e di altri manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare il suddetto istituto ad effettuare i finanziamenti in questione, con i benefici previsti per il settore industriale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902;

Decreta:

Il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito industriale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, limitatamente alle iniziative aventi per oggetto la realizzazione di progetti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi, condotti con forzatura del ciclo di riproduzione.

L'istituto anzidetto effettuerà le operazioni di cui sopra nell'osservanza delle norme di legge e di statuto che ne regolano l'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(11022)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1977.

Nomina del commissario straordinario della Società nazionale degli olivicoltori.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 658, con cui veniva eretto, in ente morale la Società nazionale degli olivicoltori, con sede in Roma costituita tra le associazioni provinciali degli olivicoltori, avente la finalità di assicurare il miglioramento e l'incremento del patrimonio olivicolo e della produzione olearia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, con cui veniva approvato lo statuto dell'anzidetto ente;

Considerata l'opportunità che, in relazione alle attuali esigenze dell'olivicoltura nazionale, sia verificata la possibilità di dare nuovo impulso all'azione del ripetuto ente nello specifico settore, azione che è venuta man mano ad affievolirsi nel tempo, procedendosi, in caso di esito negativo, alla dichiarazione di estinzione e conseguente liquidazione;

Ritenuto rispondente a tal fine, la nomina di un commissario straordinario che, con tutti i poteri degli organi di ordinaria amministrazione proceda all'anzidetta verifica, con la proroga della predetta società, l'ammissione eventuale di nuovi soci e la ricostituzione degli organi statutari, ripristinando la funzionalità dell'ente, nell'interesse di così importante comparto agricolo; ed in caso di accertata impossibilità di prosecuzione dell'attività dell'ente, ne riferisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la dichiarazione di estinzione e la conseguente messa in liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

L'amministrazione ordinaria della Società nazionale degli olivicoltori, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 658, è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Umberto Manes è nominato commissario straordinario della società medesima, per il periodo di dodici mesi, con tutti i poteri spettanti agli organi di ordinaria amministrazione.

Il commissario, entro dodici mesi dalla data del presente decreto, esperirà le necessarie verifiche per la prosecuzione della funzionalità dell'ente, nell'interesse del comparto olivicolo, previa proroga della società, ammissione eventuale di nuovi soci, ricostituzione degli organi statutari. Nel caso di accertata impossibilità di prosecuzione dell'attività dell'ente, lo stesso commissario fornirà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste tutti gli elementi necessari per la dichiarazione di estinzione dell'ente e la conseguente messa in liquidazione.

Roma, addì 10 ottobre 1977

Il Ministro: MARCORA

(11207)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1977.

Riconoscimento del Circolo velico Antignano.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, che stabilisce le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai sensi e per gli effetti previsti dalle leggi suddette;

Vista la domanda avanzata dal Circolo velico Antignano, porticciolo di Antignano, Livorno, con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della citata legge n. 50;

Visto il parere n. 40 espresso in data 19 luglio 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Decreta:

Art. 1.

Il Circolo velico Antignano, porticciolo di Antignano, Livorno, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

Art. 2.

Il Circolo velico Antignano è autorizzato a gestire, nella propria sede, scuole di guida nautica, a svolgere gli esami, a rilasciare le abilitazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 20 della citata legge n. 50, sostituito dallo art. 11 della suddetta legge n. 51. E' autorizzato, altresì, ad avvalersi, nei confronti dei propri soci, di quanto disposto dall'art. 4 della stessa legge n. 50.

Art. 3.

Le unità da diporto a vela o a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 4.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, il Circolo velico Antignano deve trasmettere, ogni anno,

al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed a quello dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta, sulla permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dal decreto citati e l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 del decreto ministeriale 28 febbraio 1977.

Art. 5.

Il Circolo velico Antignano, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la marina mercantile
LATTANZIO

(11139)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1977.

Determinazione della somma dovuta al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 marzo 1958, n. 335, sulla tasformazione ed il riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;

Visto l'art. 179 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente i corsi di addestramento, qualificazione, perfezionamento e rieducazione professionale degli invalidi del lavoro;

Visto l'art. 181, primo comma, del citato testo unico, il quale stabilisce che per i compiti di cui all'art. 179 e per la realizzazione degli altri fini di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 335, si provvede con un'addizionale in misura pari all'1 per cento su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto altresì, il secondo comma dello stesso art. 181, che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale la determinazione, con apposito decreto, della quota parte dei gettito dell'addizionale predetta da devolvere al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per lo svolgimento delle attività addestrative a favore degli invalidi del lavoro;

Tenuto conto del piano dei corsi di addestramento presentato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro per l'esercizio 1976-77 per una spesa complessiva di circa L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni);

Decreta:

L'ammontare della somma dovuta al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui allo art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per lo svolgimento delle attività addestrative previste dall'art. 179 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, a favore degli invalidi del lavoro, è stabilito, per l'esercizio 1976-77, nella cifra complessiva di L. 250.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11193)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2189/77 della commissione, del 3 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2190/77 della commissione, del 3 ottobre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2191/77 della commissione, del 3 ottobre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti a maglia non elastica né gommata, della voce doganale 60.02, originari del Pakistan, della Tailandia e delle Filippine, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3022/76 del consiglio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1475/77 del consiglio, del 20 giugno 1977, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2133/74 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 164 del 2 luglio 1977.

Pubblicati nel n. L. 253 *del* 4 *ottobre* 1977.

(83/C)

Regolamento (CEE) n. 2192/77 della commissione, del 4 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione appplicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2193/77 della commissione, del 4 ottobre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2194/77 della commissione, del 4 ottobre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1630/77 relativo all'applicazione, all'inizio della campagna 1977-78, di una misura particolare d'intervento per il frumento tenero panificabile.

Regolamento (CEE) n. 2195/77 della commissione, del 4 ottobre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2073/74 per quanto concerne i prezzi di vendita di talune carni bovine detenute dagli organismi d'intervento e proroga la data di presa in consegna di talune carni bovine messe in vendita.

Regolamento (CEE) n. 2196/77 della commissione, del 4 ottobre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1089/77 relativo alle modalità di applicazione di un aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali, esclusi i giovani vitelli.

Regolamento (CEE) n. 2197/77 della commissione, del 4 ottobre 1977, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2198/77 della commissione, del 4 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2199/77 della commissione, del 4 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Pubblicati nel n. L 254 *del* 5 *ottobre* 1977.

(84/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Terni

Con decreto ministeriale 12 settembre 1977, n. 681, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del deposito munizioni « Il sabbione » sito nel comune di Terni, distinto nel catasto di tale comune al foglio n. 99 particella n. 90 della superficie complessiva di Ha 7.63.40.

(11316)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Fac-20 Massa dell'impresa Massa - Materie agricole sementi, in Verona.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fac-20 Massa, concessa all'impresa Massa - Materie agricole sementi, in Verona, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11244)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'opera universitaria di Salerno ad acquistare un immobile

Con decreto prefettizio 13 luglio 1977, n. 397, l'opera universitaria di Salerno è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Salerno, via Nizza, 134, al prezzo di L. 30.000.000.

(11310)

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna 12 settembre 1977, n. A/1731 Div. I, il prof. Carlo Rizzoli, nella sua qualità di rettore dell'Università di Bologna, è stato autorizzato ad accettare il legato disposto dal prof. Filippo Vitiello, costituito da una raccolta di libri di lingua e letteratura inglese per un valore complessivo di L. 659.000.

(11311)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Cartosio

Con decreto ministeriale 18 luglio 1977, n. 2990, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq 720 sito al km 35 + 100 della strada statale n. 334 « del Sassello » iscritto nei registri catastali del comune di Cartosio (Alessandria) costituenti una porzione della p.f. 158.

(11242)

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Brendola

Con decreto ministeriale 19 luglio 1977, n. 998, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq 310 sito lungo la strada statale 500 « di Lonigo » iscritto nei registri catastali del comune di Brendola (Vicenza) al foglio 1°, sezione A, mappale n. 154.

(11243)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Grottaminarda

Con decreto ministeriale 20 luglio 1977, n. 437, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1977, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 180, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Grottaminarda (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 21 maggio 1979.

(11089)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Montecalvo Irpino

Con decreto ministeriale 20 luglio 1977, n. 436, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1977, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 181, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Montecalvo Irpino (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 21 maggio 1979.

(11090)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Casalbore

Con decreto ministeriale 20 luglio 1977, n. 435, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1977, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 182, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Casalbore (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 21 maggio 1979.

(11091)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Cassia Vetus », in Roma

Con decreto ministeriale 12 settembre 1977, i poteri conferiti al prof. Gaspare Gabriele, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Cassia Vetus », in Roma, sono stati prorogati fino al 31 gennaio 1978.

(11102)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Cigno », in Pescara

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1977, il dott. Vincenzo D'Orazio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Cigno », in Pescara, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto 6 maggio 1965, in sostituzione del dott. Ernesto Degli Eredi.

(11245)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Campagna Lupia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1977, il comune di Campagna Lupia (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.556.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(4676/M)

Autorizzazione al comune di Auditore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1977, il comune di Auditore (Pesaro-Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.963.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(4678/M)

Autorizzazione al comune di Porto Azzurro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1977, il comune di Porto Azzurro (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(4679/M)

Autorizzazione al comune di Roccalbegna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1977, il comune di Roccalbegna (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(4680/M)

Autorizzazione al comune di Cancellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1977, il comune di Cancellara (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.429.500 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4660/M)

Autorizzazione al comune di Doberdò del Lago ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1977, il comune di Doberdò del Lago (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.270.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4649/M)

Autorizzazione al comune di Montalbano Jonico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1977, il comune di Montalbano Jonico (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 66.620.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4661/M)

Autorizzazione al comune di Fidenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1977, il comune di Fidenza (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 224.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4662/M)

Autorizzazione al comune di Rosignano Marittimo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1977, il comune di Rosignano Marittimo (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 252.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4664/M)

Autorizzazione al comune di Bisceglie ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1977, il comune di Bisceglie (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 317.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4668/M)

Autorizzazione al comune di Bottidda ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1977, il comune di Bottidda (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.242.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4673/M)

Autorizzazione al comune di Castel Colonna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1977, il comune di Castel Colonna (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4677/M)

Autorizzazione al comune di Cirò Marina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1977, il comune di Cirò Marina (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 45.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4681/M)

Autorizzazione al comune di Careri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1977, il comune di Careri (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.944.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4682/M)

Autorizzazione al comune di Ciminà ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1977, il comune di Ciminà (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4683/M)

Autorizzazione al comune di Alfiano Natta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1977, il comune di Alfiano Natta (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4650/M)

Autorizzazione al comune di Alice Bel Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1977, il comune di Alice Bel Colle (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4651/M)

Autorizzazione al comune di Collalto Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1977, il comune di Collalto Sabino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4655/M)

Autorizzazione al comune di Vacone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1977, il comune di Vacone (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.580.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4656/M)

Autorizzazione al comune di Capraia Isola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1977, il comune di Capraia Isola (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4657/M)

Autorizzazione al comune di Torviscosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1977, il comune di Torviscosa (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4572/M)

Autorizzazione al comune di Fiesole ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1977, il comune di Fiesole (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 257.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4648/M)

Autorizzazione al comune di Lubriano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1977, il comune di Lubriano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.090.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4654/M)

Autorizzazione al comune di Castel Gandolfo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1977, il comune di Castel Gandolfo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4655/M)

Autorizzazione al comune di Varese Ligure ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1977, il comune di Varese Ligure (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4658/M)

Autorizzazione al comune di Londa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1977, il comune di Londa (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4659/M)

Autorizzazione al comune di Bisceglie ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1977, il comune di Bisceglie (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 340.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4663/M)

Autorizzazione al comune di Capraia e Limite ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1977, il comune di Capraia e Limite (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4665/M)

Autorizzazione al comune di Lastra a Signa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1977, il comune di Lastra a Signa (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 108.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4666/M)

Autorizzazione al comune di Cairo Montenotte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1977, il comune di Cairo Montenotte (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 65.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4667/M)

Autorizzazione al comune di Sulmona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1977, il comune di Sulmona (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 317.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4669/M)

Autorizzazione al comune di Rosignano Marittimo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1977, il comune di Rosignano Marittimo (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 297.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4670/M)

Autorizzazione al comune di Fidenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1977, il comune di Fidenza (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 207.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4671/M)

Autorizzazione al comune di Baressa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1977, il comune di Baressa (Oristano), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4674/M)

Autorizzazione al comune di Monti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1977, il comune di Monti (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4675/M)

Autorizzazione al comune di Calcinato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreto interministeriale 6 ottobre 1977, il comune di Calcinato (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1977.

(4652/M)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa friulana di consumo - Soc. coop. a r.l., in Udine

Con deliberazione 6 ottobre 1977, n. 3554, la giunta regionale ha prorogato fino all'espletamento dell'incarico e, comunque, non oltre il 30 giugno 1978, il termine del mandato conferito, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, al commissario governativo, dott. Alessandro De Nardo, in relazione alla Società cooperativa friulana di consumo - Soc. coop. a r.l., in Udine.

(11317)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano regolatore intercomunale savonese

Con decreto del presidente della giunta regionale 5 settembre 1977, n. 1988, è stato approvato, con l'introduzione d'ufficio delle modifiche ivi indicate, il piano regolatore intercomunale Savonese comprendente il territorio dei comuni di Savona, Bergeggi, Quiliano, Vado Ligure, Albisola Marina e Albisola Superiore.

Copia del suddetto decreto e dei relativi allegati sarà depositata presso le segreterie dei comuni interessati a libera visione del pubblico a norma del combinato disposto dell'art. 12 e dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(11248)

Variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Ospedaletti

Con decreto del presidente della giunta regionale 1° agosto 1977, n. 1894, è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Ospedaletti (Imperia), adottata con deliberazione consiliare 18 gennaio 1977, n. 21, e concernente la disciplina urbanistica delle serre.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(11105)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Mantova

Con deliberazione della giunta regionale 5 luglio 1977, n. 10445, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale, adottato dal comune di Mantova con deliberazione consiliare del 21 marzo 1975, n. 164.

(11141)

Approvazione del piano di zona del comune di Villachiara

Con deliberazione della giunta regionale 13 aprile 1977, n. 8832, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Villachiara (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(11142)

Approvazione del piano di zona del comune di Lallio

Con deliberazione della giunta regionale 5 aprile 1977, n. 8807, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Lallio (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(11143)

Approvazione del piano di zona del comune di Bonemerse

Con deliberazione della giunta regionale 17 maggio 1977, n. 9572, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Bonemerse (Cremona).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(11144)

Approvazione del piano di zona del comune di Nembro

Con deliberazione della giunta regionale 8 marzo 1977, n. 8253, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Nembro (Bergamo)

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(11145)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Ponte dell'Olio

Con deliberazione della giunta regionale 2 agosto 1977, n. 2515 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 3985/3848 del 28 settembre 1977), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Ponte dell'Olio (Piacenza) adottato con deliberazione consiliare 24 aprile 1975, n. 93.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11146)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Calendasco

Con deliberazione della giunta regionale 2 agosto 1977, n. 2481 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 3968/3816 del 28 settembre 1977), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Calendasco (Piacenza) adottato con deliberazione consiliare 28 aprile 1975, n. 9.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11147)

Variante al piano regolatore generale del comune di Riccione

Con deliberazione della giunta regionale 30 agosto 1977, n. 2690 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4015/3733 nella seduta del 21 settembre 1977), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Riccione (Forlì) adottata con deliberazione del consiglio comunale 27 aprile 1976, n. 331.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11148)

Variante al piano di zona del comune di Sarsina

Con deliberazione della giunta regionale 2 agosto 1977, n. 2511 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 3981/3821 in data 28 settembre 1977), è stata approvata la variante al piano per l'edilizia economica e popolare adottata con deliberazione consiliare 21 febbraio 1977, n. 30/1093 e 21 febbraio 1977, n. 28/1092, del comune di Sarsina (Forlì).

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11149)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1976, registro n. 5, foglio n. 299;

Considerato che il dott. D'Alessandro Francesco ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Quarta Oronzo, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria, che si terrà a Roma il giorno 21 marzo 1977, in sostituzione del dott. D'Alessandro Francesco, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1977
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 80

(11213)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1976, con il quale si e provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1976, registro n. 5, foglio n. 299;

Considerato che il prof. Malecci Osvaldo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Floris Vincenzo, direttore della clinica di malattie nervose e mentali dell'Università di Roma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria, che si terrà a Roma il giorno 21 marzo 1977, in sostituzione del prof. Malecci Osvaldo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1977
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 81

(11214)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il prof. Segni Giuseppe ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Lombardo Giovanni, direttore della clinica pediatrica dell'Università di Messina, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, che si terrà a Roma il giorno 28 giugno 1977, in sostituzione del prof. Segni Giuseppe, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte di conti, addì 11 *luglio* 1977
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 101

(11215)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

	Nominativo		Punti	
1.	Cardona Marcella, nata a Camerino il 9 aprile 1940	punti	99	su 100
2.	Zampetti Pier Luigi, nato a Certaldo il 26 luglio 1940	»	96	»
3.	Solazzi Flavio, nato a Senigallia il 30 luglio 1935	»	92	»
4.	Gandolfi Maurizio, nato a Potenza Picena il 24 settembre 1941	»	89	»
5.	Tagliero Adolfo, nato ad Asmara il 23 agosto 1940	»	88	»
6.	Biazzi Ernesto, nato a Cremona il 27 agosto 1943	»	87	»
7.	Visconti Antonietta, nata ad Avellino il 3 maggio 1943	»	87	»
8.	Basile Rosa, nata a Reggio Calabria l'11 gennaio 1946	»	86	»
9.	Guariento Aurelia, nata a Mantova il 7 luglio 1937	»	86	»
10.	Spagnolo Roberta, nata a Campi Salentina il 1° giugno 1944	»	86	»
11.	Bianchi-Bosisio Adriana, nata a Milano il 10 luglio 1941	»	85	»
12.	Sivini Caterina, nata a Conegliano il 3 gennaio 1941	»	85	»
13.	Biliotti Gino, nato a Firenze il 25 aprile 1944	»	81	»
14.	Galleni Anna, nata a Pietrasanta il 9 dicembre 1941	»	81	»
15.	Risitano Andrea, nato a Caivano il 2 settembre 1943	»	81	»
16.	Stefanini Alessandro, nato a Cecina il 17 gennaio 1943	»	81	»
17.	Trotta Maria, nata a Gravina di Puglia il 30 ottobre 1940	»	81	»
18.	Marzi Ugo, nato a Civitavecchia il 1° settembre 1937	»	80	»
19.	Scafidi Ernesto Marco, nato a Genova il 15 dicembre 1946	»	80	»
20.	Alecu Lucio Maria, nato a Roma il 4 agosto 1943	»	79	»
21.	Berloco Tommaso, nato ad Altamura il 5 gennaio 1930	»	79	»
22.	Falchi Alessandro, nato a San Fedele Intelvi il 16 agosto 1941	»	79	»
23.	Maschi Giovanni Paolo, nato a Verona il 18 giugno 1942	»	79	»
24.	Morando Francesca, nata a Genova il 28 giugno 1940	»	79	»
25.	Rossi Giovanna, nata a Castell'Arquato il 16 marzo 1945	»	79	»
26.	Santoro Silvia, nata a Roma il 29 settembre 1943	»	79	»
27.	Vaiani Roberto, nato ad Azzano Decimo il 7 dicembre 1943	»	79	»
28.	D'Urfo Clementina, nata a Roma il 21 novembre 1938	»	78	»
29.	Stella Dario, nato ad Asiago il 31 agosto 1932		78	»
30.	Cutinelli Letizia, nata a Napoli il 4 febbraio 1944	»	77	»
31.	Di Sciascio Nicola, nato a Guardiagrele il 2 ottobre 1937	»	77	»
32.	Parisi Maurizio, nato a Catanzaro il 27 settembre 1942	»	77	»
33.	Pedicini Giovanni, nato a Taranto il 24 ottobre 1937	»	77	»
34.	Digilio Pietro, nato a Valmontone il 21 gennaio 1932	»	76	»
35.	Miranda Davide Carmine, nato a Pesco Sannita il 25 febbraio 1944	»	76	»
36.	Monaco Mario, nato a Genova il 14 aprile 1932	»	76	»
37.	Orlandini Giuseppina, nata a Roma il 15 agosto 1942	»	76	»
38.	Bartolotta Giancarlo, nato a Salerno il 18 maggio 1943	»	75	»
39.	Bellodi Lilia, nata a Concordia il 15 giugno 1935	punti	75	su 100
40.	Cozza Elio, nato a Crotone l'8 dicembre 1932	»	75	»
41.	Tozzi Vittorio, nato a Napoli il 16 luglio 1938	»	75	»
42.	Venturini Maurizio, nato a Genova il 10 settembre 1946	»	75	»
43.	Barberi Giorgio, nato a Milano il 23 luglio 1941	»	74	»
44.	Bertazzoni Annetta, nata a Milano il 2 gennaio 1940	»	74	»
45.	Caraffa Giovanni, nato a Castignano, il 19 dicembre 1940	»	74	»
46.	Craca Rita, nata a Trani il 1° luglio 1937	»	74	»
47.	de Stefano Assunta Maria, nata a Foggia il 19 dicembre 1939	»	74	»
48.	Moja Franco, nato a Lecco il 1° marzo 1943	»	74	»
49	Nicoletti Pierluigi, nato a Follonica il 7 marzo 1943	»	74	»
50.	Perazzi Carlo, nato a Domodossola il 13 settembre 1945	»	74	»
51.	Alemanno Lucilla, nata a Roma il 9 maggio 1942	»	73	»
52.	Cavedon Giuseppe, nato a Marano Vicentino il 30 marzo 1938	»	73	»
53.	Clemente Luigi, nato a Portici il 3 marzo 1945	»	73	»
54.	Emanuele Antonio, nato a S. Salvatore di Fitalia il 22 maggio 1940	»	73	»
55.	Laganà Margherita, nata a Capri il 10 luglio 1938	»	73	»
56.	Nitti Paola, nata a Genova il 9 giugno 1944	»	73	»
57.	Ruschena Severina, nata ad Alessandria l'11 maggio 1935	»	73	»
58.	Saggiorato Renato, nato a S. Margherita d'Adige il 13 luglio 1943	»	73	»
59.	Sanna Giuliana, nata a Roma il 25 giugno 1930	»	73	»
60.	Stella Maria, nata a Bassano del Grappa il 23 aprile 1942	»	73	»
61.	Zanon Giannino, nato a Pederobba il 3 febbraio 1935	»	73	»
62.	Bacchelli Mario, nato a Sasso Marconi il 9 aprile 1938	»	72	»
63.	Baron Francesco, nato a Thiene il 14 agosto 1942	»	72	»
64.	Batistelli Tosco, nato a Follonica il 19 gennaio 1938	»	72	»
65.	Boni Paola, nata a Castelguelfo il 28 agosto 1943	»	72	»
66.	Casale Vincenzo, nato a SS. Cosma e Damiano il 6 gennaio 1942	»	72	»
67.	Cuboni Ettore Giovanni, nato a Milano il 26 settembre 1937	»	72	»
68.	De Pasquale Fortunato, nato a Milazzo il 9 giugno 1929	»	72	»
69.	De Toffoli Alessandro, nato a Venezia il 28 giugno 1939	»	72	»
70.	Di Benedetto Vito, nato a Castellammare del Golfo, il 9 ottobre 1940	»	72	»
71.	Di Vincenzo Antonio, nato ad Arzano il 24 agosto 1943	»	72	»
72.	Medici Massimo, nato a Roma il 13 febbraio 1944	»	72	»
73.	Perrone Maria Carla, nata a Calice Ligure il 22 marzo 1941	»	72	»
74.	Prete Cesare, nato a Terni il 2 aprile 1936	»	72	»
75.	Savoia Marinella, nata a Riolo Bagni il 14 novembre 1943	»	72	»
76.	Sbaffi Andrea, nato a Unterseen il 5 ottobre 1943	»	72	»
77.	Alvaro M. Concetta, nata a Roccella Ionica l'8 settembre 1931	»	71	»
78.	Battelli Maria Giulia, nata ad Arcevia il 4 dicembre 1945	»	71	»
79.	Bonassi Maria, nata a Colorno il 1° febbraio 1944	»	71	»

80. Campanella Giancarlo Federico, nato a Foggia il 29 gennaio 1943 . . . punti 71 su 100
81. Cordaro Dagmar Maria, nata a Cividale del Friuli il 16 luglio 1944 . . . » 71 »
82. Cucinotta - Ernesto, nato a Voghera il 23 gennaio 1940 . . . . . . » 71 »
83. De Simone Enrico, nato a S. Maria a Vico il 12 luglio 1943 . . . . . » 71 »
84. Enrico Giorgio, nato a Roma il 12 febbraio 1935 . . . . » 71 »
85. Fantola Maddalena, nata a Cagliari il 21 luglio 1937 . . . . . . » 71 »
86. Ferraro Teresa, nata a S. Giuseppe Vesuviano il 15 luglio 1937 . . . » 71 »
87. Fiori Fulvia, nata a Bologna il 13 luglio 1944 . . . . » 71 »
88. Improta Gennaro, nato a Napoli il 12 marzo 1937 . . . . . . » 71 »
89. Moretti Anna Maria, nata a Thiene il 7 novembre 1944 . . . . . » 71 »
90. Perri Tonina, nata a Sersale il 17 gennaio 1942 . . . . » 71 »
91. Scagnelli Mariuccia nata a Ponte dell'Olio il 16 marzo 1945 . . . . » 71 »
92. Angelini Luciano, nato a Roma il 9 dicembre 1944 . . . . » 70 »
93. Aureli Giovanni, nato a Bologna il 13 ottobre 1940 . . . . » 70 »
94. Barbagallo Antonino, nato a Barcellona il 23 aprile 1943 . . . . . » 70 »
95. Bellosi Leda, nata a Bagnara il 16 agosto 1936 . . . . » 70 »
96. Benvenuti Franco, nato a Buonconvento il 25 marzo 1933 . . . . . » 70 »
97. Candi Luisa, nata a Bologna il 7 maggio 1943 . . . . » 70 »
98. Carmeni Agostina, nata a Palermo il 28 novembre 1937 . . . . . . » 70 »
99. Cesaretti Simonetta, nata a Firenze il 23 dicembre 1942 . . . . . . » 70 »
100. Ciampa Romano, nato a Roma il 24 gennaio 1937 . . . . » 70 »
101. Clementi Stefano, nata a Salemi il 2 gennaio 1944 . . . . . . » 70 »
102. Dalvai Giorgio, nato a Torino l'8 marzo 1936 . . . . » 70 »
103. Del Ben Paolo, nato a Umago d'Istria l'11 settembre 1943 . . . . . » 70 »
104. Dolfini Mario, nato a Trento il 19 novembre 1937 . . . . » 70 »
105. Fanetti Giuseppe, nato a Siena il 19 gennaio 1943 . . . . . . » 70 »
106. Fezzardi Giorgio, nato a Desenzano il 22 maggio 1944 . . . . . . » 70 »
107. Forti Angelo, nato a Campli il 10 ottobre 1936 . . . . » 70 »
108. Gagnoni Giorgio, nato a Siena il 16 settembre 1939 . . . . » 70 »
109. Gaspari Giovanni, nato a Bologna il 25 giugno 1941 . . . . » 70 »
110. Gismondi Anna Maria, nata a Roma il 31 luglio 1933 . . . . » 70 »
111. Gozzo Salvatrice, nata a Solarino il 19 febbraio 1927 . . . . . . » 70 »
112. Lamioni Maria Ersilia, nata a Roccalbegna il 21 dicembre 1938 . . . » 70 »
113. Magrassi Mario, nato a Villalvernia il 29 febbraio 1936 . . . . . . » 70 »
114. Mamone Pasquale Michele, nato a Zaccanopoli l'8 maggio 1932 . . . . » 70 »
115. Neri Alessandro, nato a Piombino il 1° marzo 1944 . . . . » 70 »
116. Neri Igino, nato a Marsciano il 10 marzo 1937 . . . . » 70 »
117. Ojetti Claudio, nato a Roma il 26 maggio 1940 . . . . » 70 »
118. Pagano Alfredo, nato a San Rufo l'8 dicembre 1935 . . . . » 70 »
119. Peccenini Liana, nata a Bologna il 9 agosto 1940 . . . . » 70 »
120. Pipola Emilia, nata a Sicignano di Napoli il 9 marzo 1927 . . . . . » 70 »
121. Pistelli Paola, nata a Reggio Emilia il 6 aprile 1941 . . . . punti 70 su 100
122. Sarta Giovanni, nato ad Acate l'8 aprile 1942 . . . . » 70 »
123. Schiattone M. Luisa, nata a Termoli il 4 aprile 1942 . . . . . . » 70 »
124. Sternini M. Alessandra, nata a Forlì il 6 ottobre 1944 . . . . . . » 70 »
125. Zappoli Roberto, nato a Bologna il 26 febbraio 1944 . . . . . . » 70 »
126. Zardi Daniela, nata a Imola il 25 dicembre 1945 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(11037)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Siracusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 270/356/621 del 15 marzo 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti vacanti di ufficiale sanitario dei comuni di Avola, Palazzolo e Rosolini;

Visti i propri decreti n. 3413 del 2 ottobre 1976 e n. 7548 del 9 dicembre 1976, pubblicati ai sensi di legge, con cui si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice;

Visti gli atti del concorso, rassegnati dalla commissione giudicatrice ai sensi di legge, dai quali risulta la graduatoria dei candidati risultati idonei, formata secondo l'ordine della votazione conseguita e osservate le preferenze stabilite per legge;

Ritenuta la regolarità sia dello svolgimento del concorso che della formazione della graduatoria;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 5 del decreto presidenziale n. 854 del 1955;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 21 giugno 1964, n. 466;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa, formata secondo l'ordine della votazione conseguita e osservate le preferenze stabilite per legge:

1. Spatola Giuseppe Carmelo (nato a Scicli il 19 febbraio 1938) . . . . . . punti 148,24 su 240
2. Tarantello Antonino (nato a Rosolini l'8 aprile 1932) . . . . » 145,49 »
3. Peluso Salvatore (nato a Palazzolo A. il 27 luglio 1945) . . . . » 143,00 »

La presente graduatoria viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, e, per la durata di otto giorni, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni di Avola, Palazzolo e Rosolini.

Siracusa, addì 12 ottobre 1977

Il medico provinciale: RUSSO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7240 del 12 ottobre 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Avola, Palazzolo e Rosolini, vacanti al 30 novembre 1972;

Considerato che del suddetto decreto è stata disposta la pubblicazione ai sensi di legge;

Viste le sedi indicate dai candidati nell'ordine delle loro preferenze;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati, classificati nell'ordine della graduatoria indicata in premessa, sono nominati, in prova per un biennio, ufficiali sanitari dei comuni a fianco indicati:

1) Spatola Giuseppe Carmelo (nato a Scicli il 19 febbraio 1938): comune di Rosolini;

2) Tarantello Antonino (nato a Rosolini l'8 aprile 1932): comune di Avola;

3) Peluso Salvatore (nato a Palazzolo A. il 27 luglio 1945): comune di Palazzolo Acreide.

I vincitori dovranno assumere servizio nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per la durata di otto giorni, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni di Avola, Palazzolo e Rosolini.

Siracusa, addì 12 ottobre 1977

Il medico provinciale: Russo

(11255)

OSPEDALE « F. VENEZIALE » DI ISERNIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente chirurgo del servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Isernia.

(11278)

OSPEDALE « G. GIGLIO » DI CEFALU'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di primario e un posto di assistente di radiologia;

un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cefalù (Palermo).

(11280)

OSPEDALE « CROTTA-OLTROCCHI » DI VAPRIO D'ADDA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vaprio d'Adda (Milano).

(11277)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di oculistica

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di geriatria;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia con funzioni di ematologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno succesivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(11282)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempio pieno, a:

un posto di aiuto della prima divisione di medicina generale;

un posto di assistente fisiatra (fisiokinesiterapia) del servizio di riabilitazione e rieducazione funzionale annesso alla divisione per lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate di documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(11283)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia ed ortopedia pediatrica;

un posto di assistente del servizio di radiologia presso il centro « Angeli Custodi ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento.

(11284)

OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di malattie infettive;

un posto di aiuto del servizio per la diagnosi e la cura delle malattie endocrine e metaboliche;

due posti di assistente di chirurgia vascolare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate di documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(11285)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONOPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di analisi cliniche;

un posto di aiuto di nefrologia e dialisi;

un posto di assistente di cardiologia;

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monopoli (Bari).

(11286)

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO « REGINA MARIA ADELAIDE » DI TORINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della divisione ortopedica per la rieducazione e riabilitazione funzionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione ortopedica per la rieducazione e riabilitazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate di documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(11287)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA PIETA' » DI NOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente il servizio di emodialisi;

due posti di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nola (Napoli).

(11288)

SPEDALI RIUNITI DI S. GIMIGNANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in San Gimignano (Siena).

(11289)

OSPEDALE DERMATOLOGICO « S. LAZZARO » DI TORINO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(11271)

OSPEDALE PEDIATRICO « BAMBINO GESU' » DI ROMA

Concorso a tre posti di assistente di radiologia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di radiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Roma.

(11272)

OSPEDALE «V. EMANUELE III» DI GELA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gela (Caltanissetta).

(11279)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(11274)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vercelli.

(11275)

OSPEDALE DI VITTORIO VENETO

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Vittorio Veneto (Treviso).

(11276)

OSPEDALE « F. DEL PONTE » DI VARESE

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Varese.

(11273)

OSPEDALE « S. GIOVANNI BATTISTA » DI LONIGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di aiuto e un posto di assistente anestesista;
un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lonigo (Vicenza).

(11281)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 7 maggio 1977, n. **27**.

Istituzione della consulta regionale femminile.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 10 *maggio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' compito della Regione, in aderenza ai principi di eguaglianza giuridica e sociale sanciti dalla Costituzione, concorrere all'azione delle donne siciliane volta — nel rispetto del più ampio pluralismo ideale, politico ed organizzativo, delle istituzioni repubblicane e dei valori dell'antifascismo — a rimuovere gli ostacoli che tuttora limitano la parità fra i due sessi ed impediscono il pieno svolgimento della personalità umana e sociale della donna, attraverso:

a) il pieno diritto al lavoro, ad una giusta retribuzione, ad una adeguata assistenza;

b) la piena partecipazione alla vita pubblica, ivi compresa la direzione politica e amministrativa;

c) la creazione di adeguati servizi sociali in sostegno della famiglia e dei componenti più deboli della società (minori, anziani, invalidi, ecc.), nel quadro di una coerente collaborazione tra società e famiglia.

Art. 2.

Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, è istituita la consulta regionale femminile.

La consulta è costituita con decreto del presidente della Regione ed è composta da:

a) quindici componenti elette dall'assemblea regionale siciliana su proposta del suo presidente, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari;

b) sedici designate in numero di tre dalla Federazione sindacale unitaria, una dalle ACLI e due da ciascuna delle sei associazioni (ANDE, CIF, FIDAPA, FILDIS, SOROPTIMIST, UDI) che sono in atto le più rappresentative operanti in Sicilia da almeno cinque anni.

Con il decreto di costituzione della consulta sono nominate, fra le componenti, una presidente, due vice presidenti e due segretarie che rimangono in carica sino alla elezione degli organi previsti nel regolamento di cui al successivo art. 7.

Con lo stesso decreto il presidente della Regione provvede a nominare le componenti di cui alla precedente lettera *b*) la cui designazione non sia pervenuta entro un mese dalla richiesta e, comunque, entro il quindicesimo giorno dalla elezione, da parte dell'assemblea regionale, delle componenti di cui alla precedente lettera *a*).

La consulta ha sede presso la presidenza della Regione, la quale fornisce il personale necessario al suo funzionamento.

Art. 3.

Le componenti della consulta durano in carica tre anni e possono essere riconfermate una sola volta.

Allo scadere del triennio potranno essere ammesse dal presidente della Regione, su proposta della consulta uscente a maggioranza dei due terzi, le rappresentanti, in numero di due per ciascuna, di altre associazioni femminili che abbiano i requisiti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2.

In tal caso sarà aumentato nella stessa misura il numero delle componenti elette dall'assemblea regionale siciliana.

Art. 4.

Nell'ipotesi di dimissioni o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di una delle componenti la consulta, il presidente della Regione ne dà immediata comunicazione alla assemblea regionale siciliana o all'associazione che ha fatto la designazione, ai fini della sostituzione.

La nuova componente rimane in carica sino allo scadere del mandato della sostituita.

Sino a quando non si sarà provveduto alla sostituzione la consulta continua a funzionare con le sole componenti in carica.

Art. 5.

La consulta regionale femminile assume i seguenti compiti:

studio e indagine sulla condizione femminile siciliana;

promozione di incontri e conferenze tra le varie associazioni femminili e i movimenti femminili dei partiti democratici, aperti a tutte le donne siciliane e tra movimenti e associazioni femminili organizzati in Sicilia ed in altre parti d'Italia.

Inoltre la consulta assicura il suo apporto in ordine ai problemi socio-economici, politici e culturali della Regione siciliana, in particolare riguardo a:

a) problematiche relative al mondo del lavoro;

b) tutela dell'infanzia, dei disabili e degli anziani;

c) istituzione e gestione dei servizi sociali di base.

Art. 6.

Al fine di sviluppare l'attività in tutto il territorio della Regione, la consulta regionale femminile favorisce la formazione di consulte femminili a carattere comunale e intercomunale aventi identità di intenti e di obiettivi, ne recepisce le istanze e ne stimola l'apporto per iniziative di dimensione e portata regionale.

Per la realizzazione dei compiti istituzionali le consulte comunali e intercomunali potranno avvalersi delle sedi e gli aiuti degli enti locali, che, a tal fine, potranno deliberare una spesa annua obbligatoria nel bilancio di previsione.

Art. 7.

La consulta regionale femminile, entro tre mesi dalla costituzione, adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi delle componenti.

Il regolamento e le eventuali successive modificazioni adottate con la stessa maggioranza di cui al precedente comma, sono comunicati al presidente della Regione e al presidente dell'assemblea regionale.

Il regolamento, fra l'altro, deve contenere disposizioni relative a:

1) l'obbligo della consulta di riunirsi almeno una volta al mese;

2) il diritto di autoconvocazione della consulta su richiesta di almeno un quinto delle componenti;

3) la possibilità che la consulta tenga riunioni in comuni diversi dal capoluogo della Regione avvalendosi della sede degli enti locali previa autorizzazione del sindaco;

4) la formazione della giunta esecutiva e l'elezione del presidente.

Art. 8.

Il presidente della Regione, su proposta della consulta regionale femminile, indice una volta all'anno una conferenza sui problemi della donna siciliana cui partecipano rappresentanti delle consulte regionale, comunali ed intercomunali.

Il presidente della Regione, d'intesa con la consulta regionale femminile, stabilisce l'ordine del giorno della conferenza e le modalità di organizzazione.

Art. 9.

A decorrere dall'anno 1977 il presidente della Regione, è autorizzato a concedere alla consulta regionale femminile un sussidio annuo di lire 30 milioni per la realizzazione dei compiti di cui alla presente legge.

Tale concessione è subordinata alla presentazione di preventivo di spesa e di una relazione illustrativa dell'attività, dei programmi o delle iniziative da realizzare.

La consulta presenta annualmente al presidente della Regione, a chiusura dell'esercizio, una relazione sull'attività svolta.

Le componenti della consulta regionale femminile esercitano il loro incarico senza diritto ad alcuna retribuzione; la loro carica è completamente gratuita.

Alle componenti residenti fuori sede è attribuita una indennità di missione pari a quella corrisposta ai dirigenti dell'amministrazione regionale, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Art. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601, residui del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Per gli esercizi successivi a quello in corso si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1977

BONFIGLIO

LEGGE 7 maggio 1977, n. **28**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, concernente provvedimenti per l'agrumicoltura.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 del 10 *maggio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A parziale modifica del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, le agevolazioni previste dall'art. 4 della stessa legge possono essere concesse anche a favore di aziende con una superficie agrumicola inferiore ad ettari due che, per le finalità di cui al primo comma dell'art. 2 della legge medesima, intendono realizzare:

a) opere irrigue ed allacciamenti elettrici, per superfici non inferiori ad are 20;

b) opere irrigue e di elettrificazione, ivi compresi gli allacciamenti e quanto altro necessario per l'esercizio aziendale, per superfici comprese tra le are 50 ed ettaro 1;

c) opere di viabilità aziendale e quelle previste dalla precedente lettera *b*), per superfici comprese tra 1 e 2 ettari.

Art. 2.

Lo stanziamento disposto per le finalità dell'art. 4, primo e terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, è destinato, per una quota non superiore a lire 8 miliardi, agli interventi previsti dall'art. 2, lettera *b*), della predetta legge; e per una ulteriore quota di lire 2 miliardi ai medesimi interventi realizzati dalle aziende agrumicole riguardate al precedente articolo 1.

Art. 3.

A decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1976-77, l'assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere a favore dei produttori agrumicoli associati che, per il tramite delle cooperative e loro consorzi o degli organismi riconosciuti ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, trasformano direttamente il loro prodotto o lo cedono agli stabilimenti a capitale privato o pubblico ubicati in Sicilia ai fini dell'estrazione di essenze, succhi, derivati nonché liofilizzati, un contributo commisurato al prezzo medio di ognuna delle diverse specie agrumicole, diminuito del 40 per cento, ricavato dai prezzi fissati per il mese di dicembre di ogni anno dalla Comunità economica europea per il prodotto della categoria terza alla rinfusa da ritirarsi da parte dei predetti organismi.

Il contributo di cui al primo comma del presente articolo sarà corrisposto agli organismi associativi.

In ogni caso il contributo sarà liquidato sulla base di regolari fatture rilasciate dagli stabilimenti ai quali è stato ceduto il prodotto. Lo stesso contributo è cumulabile con quello previsto dall'art. 17 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24.

L'art. 25 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e l'art. 66 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, sono abrogati.

Art. 4.

La deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, è estesa agli anni 1977 e 1978.

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 3 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 la spesa di lire 1.500 milioni.

Art. 6.

I criteri ed i parametri relativi al contributo sulle spese previste dall'art. 24 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 ivi comprese quelle concernenti gli eventuali oneri di carovana e di trasporto dai centri di ritiro al luogo di caricamento dei mezzi ferroviari, sono stabiliti per ciascuna campagna di commercializzazione dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere del sottocomitato per l'agrumicoltura di cui all'art. 29 della medesima legge, e successive aggiunte e modificazioni.

A decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1976-77, l'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere i compensi per missioni e lavoro straordinario spettanti al personale regionale chiamato a far parte delle commissioni di controllo per il ritiro dei prodotti agricoli e zootecnici attuato, per conto dell'A.I.M.A., dalle organizzazioni dei produttori in applicazione dei vigenti regolamenti comunitari.

Gli eventuali rimborsi da parte dell'A.I.M.A. delle spese di cui al precedente comma affluiranno all'erario regionale.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1977, si fa fronte con parte delle disponibilità previste dall'art. 32 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, per i finanziamenti di cui all'art. 18 della stessa legge per il 1977.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1977

BONFIGLIO

ALEPPO

LEGGE 7 maggio 1977, n. **29**.

Norme modificative ed integrative del procedimento elettorale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 10 *maggio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle disposizioni regionali vigenti per le elezioni dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) la presentazione delle liste deve essere effettuata dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione nelle normali ore d'ufficio e, nell'ultimo giorno, anche se festivo fino alle ore dodici;

b) la costituzione dell'ufficio elettorale circoscrizionale, di cui all'art. 9 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, viene effettuata dal trentatreesimo al trentunesimo giorno precedente la votazione;

c) nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste con contrassegni usati da partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano avuto eletto un proprio rappresentante all'assemblea regionale, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato da altri simboli. In tal caso la dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta dal rappresentante nazionale o regionale del partito o gruppo politico o dal rappresentante provinciale,

che tale risulti per attestazione del rappresentante nazionale o regionale, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura;

d) i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della provincia o del comune;

e) le modalità indicate dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali o case di cura;

f) per le elezioni dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province, gli elettori di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, possono esercitare il diritto di voto secondo le modalità di cui ai predetti articoli nel comune ove si trovano, sempre che gli stessi siano elettori della provincia.

Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, vengono corrisposti onorari fissi, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente di lire 16.000 e di lire 12.000.

In caso di contemporaneità di elezioni gli stessi onorari sono aumentati, al lordo delle ritenute di legge di lire 10.000 per il presidente e di lire 5.000 per i due componenti.

Art. 2.

I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella legge regionale 4 giugno 1970, n. 9, e successive modifiche, devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1977

BONFIGLIO

MURATORE

LEGGE 7 maggio 1977, n. 30.

Istituzione di un fondo di rotazione per lo sdoganamento del caffè depositato presso i depositi franchi della Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 10 *maggio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso il Banco di Sicilia un fondo di rotazione di lire 600 milioni per gli importatori di caffè che depositano la merce presso i depositi franchi dei porti siciliani.

Al predetto fondo si applicano le disposizioni del titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Art. 2.

Le disponibilità del fondo sono utilizzate per la concessione, agli importatori iscritti negli albi delle ditte operanti con l'estero presso le camere di commercio ed aventi sede e residenza in Sicilia, di anticipazioni bancarie per un periodo di 150 giorni successivi ai 30 previsti nel decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 1970, n. 62. Dette anticipazioni vengono effettuate al tasso annuo del 10 per cento e non possono superare l'importo dei diritti doganali gravanti sul caffè commisurati al peso e valore della merce che di volta in volta si intende sdoganare.

I rischi connessi alle operazioni di cui sopra vengono coperti da polizza di fidejussione rilasciata da una compagnia di assicurazione o da fidejussione bancaria.

Art. 3.

Le modalità per la gestione ed il funzionamento del fondo vengono determinate con decreto dell'assessore per l'industria ed il commercio, previa intesa con il Banco di Sicilia.

Le spese relative alla gestione del fondo non possono superare, per ciascun anno, la misura del 3 per cento dell'ammontare iniziale del fondo e sono poste a carico del fondo stesso.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Banco di Sicilia fa pervenire alla ragioneria generale della Regione, all'assessorato delle finanze ed all'assessorato dell'industria e del commercio una relazione dettagliata sull'andamento della gestione ed un elenco delle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 - residui.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1977

BONFIGLIO

VENTIMIGLIA

LEGGE 7 maggio 1977, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, e successive aggiunte ed integrazioni, riguardante la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 10 *maggio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1970, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Il primo comma ed il punto *a*) dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, è modificato come segue:

"E' istituita in Catania la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), avente per scopi:

a) di favorire lo sviluppo delle imprese artigiane aventi sede in Sicilia mediante la concessione di finanziamenti di credito di esercizio " ».

Art. 2.

La misura massima del credito di esercizio previsto dall'articolo 1, lettera *a*), della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, modificato con l'art. 1 della presente legge, è determinata in lire 4 milioni e la relativa durata è determinata in 18 mesi, dei quali tre di preammortamento.

Entro tali massimali, il consiglio di amministrazione della CRIAS, nell'emanare le direttive per la gestione del credito d'esercizio, determina annualmente, attraverso un apposito programma i criteri di erogazione dei finanziamenti suddetti, diversificati per importi, tenute presenti le maggiori o minori caratteristiche di produttività.

Tale deliberazione è sottoposta per l'approvazione al comitato regionale per il credito ed il risparmio ed è inviata successivamente alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Trascorsi trenta giorni dall'invio da parte della CRIAS al comitato regionale per il credito ed il risparmio della deliberazione di cui al comma precedente, la stessa diventa esecutiva.

La CRIAS è altresì obbligata ad inviare una relazione analitica sui finanziamenti concessi nell'anno precedente al comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Art. 3.

Il tasso di interesse per le operazioni previste dall'art. 1, lettera *a*), della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, modificato con l'art. 1 della presente legge, viene determinato periodicamente dal comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Detto tasso, nella prima applicazione della presente legge, viene fissato nella misura del 7,50 per cento.

Il consiglio di amministrazione della CRIAS determina periodicamente l'ammontare della commissione dovuta, in aggiunta al tasso suddetto, dai beneficiari, per la copertura delle spese di gestione della CRIAS per la effettuazione dei finanziamenti sopraddetti.

Detta commissione non può, in ogni caso, superare lo 0,50 per cento dell'importo del prestito concesso.

Art. 4.

Per l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 1, lettera *a*), della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, modificato con l'art. 1 della presente legge, la CRIAS si serve anche degli sportelli bancari degli istituti ed aziende di credito indicati al secondo comma dell'art. 2 della citata legge regionale n. 50 del 1954, corrispondendo agli stessi una relativa commissione spese.

Per le finalità di cui al presente articolo la CRIAS è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti ed aziende di credito sopraddetti.

Art. 5.

Presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), per le finalità di cui all'art. 1, lettera *a*), della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, modificato con l'art. 1 della presente legge, è costituito un fondo di rotazione di lire 40.000 milioni, da versarsi in ragione di lire 20.000 milioni nell'esercizio finanziario 1977 e di lire 20.000 milioni nell'esercizio finanziario 1978.

A tale fondo va addebitato l'intero ammontare delle eventuali perdite subite nei finanziamenti suddetti.

Art. 6.

Il fondo di garanzia di cui all'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, e successive aggiunte ed integrazioni, liquidate le perdite accertate nelle gestioni annuali dei singoli istituti ammessi a finanziamento per le operazioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della legge n. 50, sopraddetta, e pagate le somme dovute per il concorso interessi agli istituti ed aziende di credito convenzionati con la CRIAS, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, e successive aggiunte ed integrazioni, e interamente riversato al fondo di rotazione costituito con l'art. 5 della presente legge.

Resta fermo l'addebito al fondo suddetto delle perdite accertate nelle gestioni annuali dei singoli istituti ammessi a garanzia per le operazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, fino alla concorrenza di lire 300 milioni disposta con l'art. 3, n. 2, della sopraddetta legge n. 50, e con l'art. 1, comma secondo, della legge regionale 4 agosto 1960, n. 33.

L'art. 8 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, è abrogato.

Art. 7.

L'importo massimo dei finanziamenti previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, già elevato a lire 15 milioni con l'art. 37 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, è ulteriormente elevato a lire 25 milioni.

A modifica dell'art. 9, ultimo comma, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, la durata massima dei finanziamenti di cui al comma precedente viene fissato in dodici anni, dei quali due di preammortamento.

Per le concessioni dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo la CRIAS richiede esclusivamente garanzie sui beni immobili oggetto del finanziamento.

Per i macchinari, oltre alle garanzie sui beni oggetto del finanziamento, la CRIAS può richiedere ulteriori garanzie per i finanziamenti che superano i quindici milioni.

Sulla domanda per i finanziamenti previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, la CRIAS delibera entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Art. 8.

Il tasso di interesse sulle operazioni previste dall'art. 7 della presente legge viene determinato periodicamente dal comitato regionale per il credito ed il risparmio.

Detto tasso, a modifica dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, viene fissato, nella prima applicazione della presente legge, nella misura del 6 per cento.

Il consiglio di amministrazione della CRIAS determina periodicamente l'ammontare della commissione dovuta, in aggiunta al tasso suddetto, dai beneficiari, per la copertura delle spese di gestione della CRIAS per l'effettuazione di detti finanziamenti.

La commissione suddetta, omnicomprensiva di qualsiasi altro costo, non può, in ogni caso, superare lo 0,50 per cento dell'importo del prestito concesso.

Art. 9.

Per le finalità di cui all'art. 7 della presente legge il fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), costituito a norma dell'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, e successive aggiunte ed integrazioni, viene ulteriormente incrementato di lire 10.000 milioni, da versarsi in ragione di lire 5.000 milioni nell'esercizio finanziario 1977 e lire 5.000 milioni nell'esercizio finanziario 1978.

Art. 10.

I rispettivi utili netti di gestione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), di cui alla legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, sono destinati alla integrazione dei fondi di rotazione di cui agli articoli 5 e 9 della presente legge.

L'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1963, n. 19, è abrogato.

Art. 11.

In ogni caso, i finanziamenti di cui all'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, nell'importo indicato all'art. 7 della presente legge, ed i contributi in conto capitale previsti dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, cumulati, non possono superare, per il medesimo programma di investimento, l'85 per cento ed il 95 per cento della spesa complessiva riconosciuta per la realizzazione delle opere, dei macchinari e delle attrezzature, rispettivamente per i titolari di imprese artigiane singole e per le cooperative e loro consorzi.

Qualora le imprese artigiane abbiano presentato istanza o abbiano avuto concesso il contributo in conto capitale previsto dalla legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, la CRIAS è autorizzata a concedere i finanziamenti di cui alla legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, nella misura prevista dall'art. 7 della presente legge, per un importo percentuale inferiore rispetto a quello previsto dall'art. 1 della citata legge n. 34 in modo da non superare globalmente i limiti di cui sopra.

Per i fini di cui al presente articolo è fatto obbligo alle camere di commercio di trasmettere alla CRIAS, ogni due mesi, un elenco delle imprese artigiane che hanno fatto istanza per ottenere il contributo in conto capitale ed un elenco di quelle che lo hanno avuto concesso ai sensi della citata legge n. 41.

Art. 12.

La lettera *c*) dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, è così modificata:

« *c*) da sei consiglieri designati dall'assessore regionale per l'industria ed il commercio, scelti su terne proposte dalle maggiori associazioni regionali di categoria ».

Art. 13.

All'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, viene aggiunto il seguente comma:

« Il bilancio della Cassa, previa deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta del presidente della Regione, è approvato con legge regionale ai sensi del primo comma del l'art. 15 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 ».

Art. 14.

L'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1954, n. 50, è sostituito dal seguente:

« Il collegio sindacale della Cassa artigiana è nominato con decreto del presidente della Regione.

Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti designati come segue:

a) un magistrato della Corte dei conti, che lo presiede;

b) un dirigente della ragioneria generale della Regione;

c) un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno 10 anni.

Sono componenti supplenti: un dirigente della ragioneria generale della Regione ed un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti da almeno 10 anni.

I componenti del collegio sindacale durano in carica 3 anni e non possono essere riconfermati ».

Art. 15.

Sono abrogati gli articoli 37 e 38 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 16.

All'onere complessivo di lire 50.000 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si provvede:

quanto a lire 25.000 milioni, ricadente nell'esercizio 1977, utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo;

quanto a lire 25.000 milioni, ricadente nell'esercizio 1978, utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 17.

Il governo della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi coordinati delle leggi regionali relative alla Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane e degli altri provvedimenti legislativi regionali riguardanti il settore artigiano.

Art. 18.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1977

BONFIGLIO

VENTIMIGLIA

LEGGE 7 maggio 1977, n. 32.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, recante provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 10 *maggio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è sostituito dal seguente:

« L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad istituire, presso uno o più istituti di credito siciliani abilitati al credito alberghiero, un fondo di rotazione a gestione separata con una dotazione di lire 50.000 milioni ».

Art. 2.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, viene aggiunto il seguente:

« Resta salva l'applicazione delle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 ».

Art. 3.

All'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, si aggiunge:

« Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni ».

Art. 4.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, sono sostituiti dai seguenti:

« Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 140.000 milioni che sarà inscritta nel bilancio del Fondo di solidarietà nazionale.

Al relativo onere si provvede utilizzando le disponibilità del piano regionale di interventi per il periodo 1975-80, approvato con la legge regionale 12 maggio 1975, n. 18 ».

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1977

BONFIGLIO

GIULIANO

LEGGE 7 maggio 1977, n. 33.

Interventi per la valorizzazione dell'arte drammatica con particolare riguardo al repertorio siciliano.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 10 *maggio* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato ad erogare contributi per iniziative artistico-culturali promosse da enti od organizzazioni siciliane dirette a valorizzare l'arte drammatica anche al di fuori del territorio della Regione, con particolare riguardo al repertorio siciliano.

Art. 2.

Il contributo viene corrisposto a seguito di presentazione di rendiconto approvato dal competente Ente provinciale per il turismo.

Art. 3.

L'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere eventuali anticipazioni nella misura del 50 per cento della spesa ammessa a contributo.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge si provvede con la disponibilità prevista al cap. 47654 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 maggio 1977

BONFIGLIO

GIULIANO

(10942)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1977, n. 60.

Norme regionali di attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 31 *agosto* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Per l'attuazione di quanto stabilito dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano nella regione Toscana le norme della presente legge fino a quando la materia non sarà riordinata nella normativa organica regionale sull'uso del territorio.

Le funzioni amministrative attribuite dalla presente legge agli organismi comprensoriali saranno esercitate secondo le norme della legge regionale istitutiva di tali organismi. Fino a quando non siano insediati gli organi comprensoriali le stesse funzioni sono esercitate, in via transitoria, dalla giunta regionale.

Titolo I

DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE

Art. 2.

Durata

I programmi pluriennali di attuazione hanno una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. La durata di ogni programma pluriennale è determinata dal comune.

Il comprensorio, secondo quanto previsto dal primo comma del successivo art. 5, promuove consultazioni al fine di coordinare la durata dei programmi pluriennali di attuazione dei comuni compresi nel proprio ambito territoriale.

In sede di prima applicazione il programma pluriennale di attuazione conterrà le previsioni riferite ad un triennio.

Art. 3.

Comuni esonerati dall'obbligo

In tutti i comuni della Regione, tranne quelli esonerati a norma del successivo comma, le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente si attuano nei tempi e nei modi stabiliti dai programmi pluriennali.

Sono esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali ai sensi dell'art 13, terzo comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10, i comuni di cui all'allegato elenco.

Sono compresi nell'elenco: i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, ad eccezione di quelli che presentino una delle seguenti caratteristiche:

a) abbiano avuto nel quinquennio 1971-76 un tasso di incremento demografico superiore al 3,50 per cento;

b) comprendano territori costieri;

c) abbiano una particolare vocazione turistica;

d) abbiano in vigore piani convenzionati di lottizzazione relativi ad insediamenti residenziali.

I comuni compresi nel suddetto elenco, sono comunque tenuti a dotarsi di programma pluriennale di attuazione qualora intendono procedere all'adozione di piani convenzionati di lottizzazione che in un triennio investano complessivamente superfici superiori a mq 10.000 o volumi superiori a mc 10.000.

Il consiglio regionale fermi i criteri di cui sopra, può, con provvedimento motivato, in qualsiasi tempo, modificare il suddetto elenco.

Art. 4.

Contenuto

Il programma pluriennale di attuazione è redatto dal comune nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale nonchè in coordinamento con le altre indicazioni di programmazione a livello locale. Esso individua gli interventi pubblici e privati previsti dallo strumento urbanistico vigente che devono essere realizzati nel periodo di tempo considerato, tenendo conto delle scelte programmatiche già fatte (piani particolareggiati lottizzazioni convenzionate, piani per l'edilizia economica e popolare, piani per gli insediamenti produttivi).

Il programma contiene:

1) una relazione sullo stato di attuazione del vigente strumento urbanistico generale, con la valutazione degli interventi ancora consentiti dallo strumento stesso nei settori residenziali, dei servizi delle infrastrutture e delle attività produttive; ivi comprendendo anche gli interventi risultanti da una più razionale utilizzazione del patrimonio edilizio esistente;

2) la valutazione dei fabbisogni per ognuno dei suddetti settori, da soddisfare nel periodo di validità del programma pluriennale di attuazione, in riferimento alle risorse pubbliche e private esistenti o prevedibili nello stesso periodo;

3) l'individuazione dei luoghi e dei modi con cui si prevede di far fronte ai fabbisogni di cui sopra, in particolare:

a) la delimitazione delle aree non edificate, o comunque comprese in zone di espansione residenziale o produttiva, in cui dovranno realizzarsi gli interventi edificatori;

b) la descrizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che devono essere realizzate nel periodo di validità del programma pluriennale di attuazione, e delle opere di urbanizzazione già esistenti da adeguare, anche in dipendenza degli interventi previsti dal programma pluriennale di attuazione stesso, nonchè l'indicazione delle aree da acquisire a tali scopi;

c) l'indicazione delle aree e degli immobili da espropriare per l'edilizia economica e popolare di cui ai programmi previsti dall'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) l'individuazione delle aree residenziali riservate alla attività edilizia privata;

e) l'indicazione degli interventi da effettuare sul patrimonio edilizio esistente;

f) l'individuazione delle aree destinate ad insediamenti industriali, artigianali, commerciali, turistici;

g) l'indicazione delle aree (comprese fra quelle di cui ai punti precedenti) per le quali è obbligatorio il piano particolareggiato d'iniziativa pubblica o privata, con fissazione del termine di presentazione del relativo progetto; nonchè delle aree costituenti comparti unitari ai sensi dell'art. 3 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e su cui gli interventi sono conseguiti solo unitariamente come previsto da detto articolo;

4) una relazione economico-finanziaria, che valuti i costi presunti di attuazione del programma con l'indicazione della prevedibile ripartizione dei conseguenti oneri tra operatori pubblici e privati, e con la presumibile ripartizione in annualità di bilancio delle spese relative alle infrastrutture o comunque a carico del comune.

In ciascun programma pluriennale il comune deve osservare la proporzione stabilita dall'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, modificata dall'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, fra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate alla attività edilizia privata.

Art. 5.

Procedimento di formazione

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio comunale adotta il primo programma pluriennale d'attuazione. Durante tale periodo, e così nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei successivi programmi, l'organo comprensoriale competente promuove riunioni tra i comuni del comprensorio per il coordinamento a livello sovracomunale dei programmi pluriennali d'attuazione predisposti dalle singole amministrazioni.

Il comune provvede anche a rendere pubblico il progetto di programma ed a promuovere idonee forme di consultazione.

Entro cinque giorni dalla deliberazione di adozione da parte del consiglio comunale, il programma deve essere depositato nella segreteria comunale e rimanervi nei dieci giorni successivi.

Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante avviso da affiggere all'albo del comune e da inserire nel Foglio annunzi legali della provincia, nonchè mediante manifesti. Inoltre ne è data immediata notizia a tutti i comuni confinanti e all'organo comprensoriale, alla provincia e alla comunità montana di appartenenza. Entro venti giorni dalla

data di inserzione nel Foglio annunzi legali gli interessati nonchè gli enti di cui al comma precedente possono presentare al comune le proprie osservazioni.

Decorso tale periodo il consiglio comunale esamina le osservazioni e trasmette la relativa deliberazione, con quella di adozione del programma pluriennale di attuazione, come modificato dall'eventuale accoglimento delle osservazioni, all'organismo comprensoriale.

Quest'ultimo esamina il programma pluriennale di attuazione con riferimento alla conformità del programma con le disposizioni della presente legge, alla sua compatibilità con i programmi dei comuni del comprensorio ed entro trenta giorni dalla data del ricevimento lo approva.

Scaduto tale termine senza che l'organismo comprensoriale si sia pronunciato il programma pluriennale d'attuazione si intende approvato.

Nel caso che l'organismo comprensoriale non ritenga possibile l'approvazione, rinvia il programma al comune, il quale provvede entro i successivi sessanta giorni.

Scaduto infruttuosamente tale termine, l'organismo comprensoriale adotta il provvedimento definitivo di approvazione con le modifiche ed integrazioni proposte al comune in sede di rinvio.

Il provvedimento di approvazione del programma pluriennale d'attuazione è trasmesso alla giunta regionale per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ed è depositato, con gli atti allegati, nella segreteria comunale a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante manifesti ed altre forme di pubblicità.

Art. 6.

Potere sostitutivo in caso di mancata adozione

Nel caso in cui il comune non provveda entro il termine di cui all'art. 5 della presente legge all'adozione del programma pluriennale d'attuazione, il comprensorio invita il consiglio comunale a provvedervi entro l'ulteriore termine massimo di tre mesi.

Superata infruttuosamente detta scadenza, l'organismo comprensoriale provvede a predisporre uno schema di programma pluriennale d'attuazione. Tale schema è inviato al sindaco, per l'iscrizione d'ufficio all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale.

Se l'adozione del programma non avviene entro trenta giorni dall'invio l'organismo comprensoriale provvede direttamente agli adempimenti di cui all'art. 5 della presente legge.

Art. 7.

Procedure nei casi di comuni sprovvisti di strumenti urbanistici e di varianti agli stessi

I comuni tenuti a dotarsi di programmi pluriennali d'attuazione e sprovvisti di strumenti urbanistici adottano lo strumento urbanistico nei termini di cui al primo comma dell'art. 5 della presente legge, e contestualmente il programma pluriennale d'attuazione.

I comuni che per la formulazione del programma pluriennale d'attuazione ritengono necessario procedere alla revisione del vigente strumento urbanistico, adottano il programma pluriennale d'attuazione contestualmente alla variante.

In ambedue i casi, il programma pluriennale d'attuazione come parte integrante dello strumento urbanistico, viene approvato secondo le procedure di approvazione degli strumenti urbanistici stessi.

I comuni che dispongono di strumento urbanistico adottato ed in corso di approvazione, adottano il programma pluriennale d'attuazione con le procedure ordinarie di cui all'art. 5 della presente legge. Tali strumenti urbanistici saranno esaminati con precedenza da parte degli organi regionali competenti.

Art. 8.

Varianti ai programmi pluriennali d'attuazione

Sono ammesse varianti ai programmi pluriennali d'attuazione solo in caso di revisioni o modifiche sostanziali degli strumenti urbanistici generali, oppure per comprovata variazione del fabbisogno, o per motivata diversa scelta nella realizzazione di infrastrutture, o per intervenute necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche.

La delibera con cui si è approvata la variante deve contenere una relazione con cui sia documentato lo stato di attuazione del programma pluriennale d'attuazione.

Per l'approvazione delle varianti ai programmi pluriennali d'attuazione si applica la procedura di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Invito a presentare istanza di concessione prima della scadenza dei termini

Tre mesi prima della scadenza del termine indicato nel programma pluriennale d'attuazione il sindaco provvede ad invitare gli aventi titolo che non abbiano ancora presentato istanze di concessione a presentarle nel termine suddetto con l'avvertimento che, in mancanza, l'area sarà espropriabile ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dell'art. 10 della presente legge.

Art. 10.

Adempimenti per procedere all'esproprio

Alla scadenza del programma pluriannale, il sindaco, dopo aver deciso su tutte le istanze di concessione presentate in attuazione del programma stesso, propone all'approvazione del consiglio comunale un consuntivo sulla realizzazione del programma pluriennale d'attuazione.

In esso sono messe in evidenza le opere, di competenza sia pubblica che privata attuate o in corso di attuazione, e individuate le singole aree rimaste inutilizzate.

Entro i successivi trenta giorni il consiglio comunale individua le singole aree per cui procedere all'espropriazione, come previsto dagli articoli precedenti, e specifica le modalità di utilizzazione delle aree espropriate.

Tale deliberazione è immediatamente depositata nella segreteria del comune corredata dagli elementi di cui all'art. 10, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Successivamente si procede all'esproprio secondo le modalità di cui allo stesso art 10 e seguenti della legge suddetta e successive modificazioni.

Art. 11.

Utilizzazione delle aree espropriate

Le aree espropriate di cui all'articolo precedente conservano la destinazione d'uso prevista negli strumenti urbanistici, salvo varianti agli stessi, e sono utilizzate nei seguenti modi:

a) direttamente dal comune, quando vi debbono essere realizzati impianti di interesse pubblico che si presume non possano essere realizzati da altri soggetti;

b) mediante l'alienazione a soggetti pubblici o privati, con il sistema del pubblico incanto, quando si tratta di aree isolate la cui utilizzazione non offra interesse di carattere generale;

c) mediante conferimento, a norma degli articoli 27 e 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, negli altri casi.

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) sono fissati i termini per la presentazione delle relative istanze di concessione.

Art. 12.

Divieto di lottizzazione

Nei comuni non esonerati dall'obbligo di formare il programma pluriennale d'attuazione è fatto divieto, fino all'approvazione di esso, di autorizzare piani di lottizzazione.

Nei primi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ove sia dimostrato dal comune che la mancata autorizzazione sarebbe di pregiudizio a rilevanti esigenze di interesse pubblico e sociale, la giunta regionale può concedere il nullaosta previsto dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

I piani di lottizzazione per i quali sia stato richiesto il nullaosta prima dell'entrata in vigore della presente legge, non sono soggetti alla disciplina di cui al comma precedente.

Art. 13.

Adozione e approvazione dei programmi successivi

Entro i sei mesi successivi alla scadenza del programma pluriennale il comune provvede all'adozione del nuovo programma secondo la procedura di cui all'art. 5 della presente legge, e tenendo conto del consuntivo di cui al precedente art. 10.

Il programma viene approvato a norma dell'art. 5 della presente legge.

Titolo II

DELLA CONCESSIONE

Art. 14.

Rilascio - Termine di inizio e di ultimazione lavori

Il sindaco rilascia la concessione a norma dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, delle leggi regionali, dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici vigenti.

I termini di inizio e di ultimazione dei lavori, in mancanza di norme regolamentari comunali, sono fissati in considerazione delle caratteristiche dell'opera da eseguire e delle condizioni in cui i lavori devono essere effettuati.

Del rilascio della concessione è fatta immediata comunicazione al richiedente mediante notifica o a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla data della ricezione decorrono i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e quelli per la corresponsione dei contributi.

Art. 15.

Concessione in assenza di programma

Nei comuni non esonerati dall'obbligo della formazione del programma pluriennale d'attuazione, fino all'approvazione di questo, possono essere rilasciate concessioni soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno da parte del concessionario a realizzare, o comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare, nei piani per gli insediamenti produttivi e nei piani particolareggiati di iniziativa pubblica, semprechè non in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti o con le norme di cui all'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o delle leggi regionali 24 febbraio 1975, numeri 16 e 17, 28 maggio 1975, n. 56 e 19 agosto 1976, n. 56.

Sempre nel rispetto delle norme di cui al comma precedente, le concessioni possono essere altresì rilasciate per le opere previste dall'art. 9 della citata legge n. 10.

Art. 16.

Potere sostitutivo in caso di mancato rilascio

Decorsi i termini di cui all'art. 31, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (modificato dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765), senza che sia stata comunicata la determinazione del sindaco, colui che ha presentato istanza di concessione può rivolgersi all'organo comprensoriale con atto da presentare nei successivi trenta giorni.

Se l'organismo comprensoriale accoglie l'istanza rilascia la concessione a norma dell'art. 14 della presente legge.

In ogni caso, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza all'organo comprensoriale senza che sia stata comunicata alcuna decisione, l'istanza si intende respinta agli effetti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Titolo III

TABELLE PARAMETRICHE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, NONCHÈ DELLA QUOTA RELATIVA AL COSTO DI COSTRUZIONE.

Art. 17.

Opere di urbanizzazione

Gli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, devono intendersi riferiti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, modificato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 18.

Tabelle parametriche regionali

Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed in attuazione degli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono allegate alla presente legge le tabelle *A*/1 (*a*, *b*), *A*/2 (*a*, *b*), *A*/3 (*a*, *b*), *B*, *B*/1, *C*, *C*/1.

Le tabelle *A* definiscono l'incidenza dei costi medi regionali convenzionali riferiti ad unità di utenza differenziate secondo i tipi di intervento: residenziale, industriale-artigianale, commerciale, direzione e turistico.

I valori di cui alla suddetta tabella possono essere aggiornati con deliberazione del consiglio regionale.

Per quanto concerne gli insediamenti industriali e artigianali, ai settori alimentare, tessile, calzaturiero, chimico e affini, cartiero e cartotecnico, si applica il valore stabilito per la generalità degli altri insediamenti, quando siano adottati cicli tecnologici comportanti il recupero e il ricircolo delle acque in misura superiore al 30 % del fabbisogno.

I costi medi riportati nelle tabelle *A* non comprendono le spese per la realizzazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas che dovranno essere determinate per ogni insediamento, di volta in volta in relazione all'entità della richiesta di utenza, ponendole a carico dei lottizzanti o dei concessionari.

La tabella *B*, individua i parametri, per classi di comuni, di cui alle lettere *a*) e *b*) art. 5, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10: la tabella *B*/1 in base ai suddetti parametri, determina il coefficiente moltiplicativo.

Applicando il coefficiente specifico indicato per ciascun comune nella tabella *B*/1 ai valori medi regionali di cui alle tabelle *A*, si determinano per ogni comune le incidenze delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Le tabelle *C* e *C*/1 definiscono i coefficienti relativi ai parametri di cui alle lettere *c*) e *d*), art. 5, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 19.

Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del comune

Secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e sulla base delle tabelle di cui all'articolo precedente il comune con deliberazione consiliare, determina per il proprio territorio l'incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Tale incidenza risulta moltiplicando i valori di cui alle tabelle *A* per il coefficiente specifico ad esso assegnato nella tabella *B*/1 ed applicando al risultato così ottenuto i coefficienti indicati nelle tabelle *C* e *C*/1.

Il consiglio comunale ha facoltà di aumentare o diminuire i coefficienti di cui alle tabelle *C* e *C*/1, nei limiti di una percentuale del 20 % in più o in meno.

Tali coefficienti possono essere ridotti fino ad un massimo del 60 % per i seguenti tipi di interventi:

a) interventi sul patrimonio edilizio esistente effettuati dagli IACP;

b) interventi su aree ex legge 18 aprile 1962, n. 167, effettuati dagli IACP, da enti pubblici, da cooperative edilizie e da soggetti privati su aree concesse in diritto di superficie o assegnate in proprietà.

Per gli interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali di cui all'art. 10, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il comune ha facoltà di maggiorare o diminuire nella misura massima del 20 % le incidenze degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria determinati applicando i costi della relativa tabella *A*/2 (*a*, *b*), con riferimento ai tipi di attività produttive, ai coefficienti moltiplicativi *B*/1 restando pure in facoltà del comune definire le incidenze degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per quanto concerne gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione.

Nei casi in cui intervenga la delibera del consiglio regionale di cui al terzo comma dell'articolo precedente, il comune adegua l'incidenza delle opere di urbanizzazione per il proprio territorio.

Art. 20.

Calcolo dei volumi degli edifici

Ai fini della presente legge i volumi e le superfici sono calcolate secondo le norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali.

Art. 21.

Determinazione del contributo relativo al costo di costruzione

In attuazione dell'art. 6, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quota di contributo afferente alla concessione relativa al costo di costruzione è determinata sulla base di quanto indicato nell'allegata tabella *D*.

Art. 22.

La legge regionale stabilisce apposite norme ai fini della applicazione dei principi di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle opere relative a cave e torbiere, campeggi ed ogni altra attività comportante trasformazione urbanistica del territorio.

Elenco dei comuni esonerati dall'obbligo di dotarsi del programma pluriennale d'attuazione (art. 3):

1) Castel Focognano;
2) Castel S. Niccolò;
3) Laterina;
4) Lucignano;
5) Pratovecchio;
6) Barberino Val d'Elsa;
7) Arcidosso;
8) Cinigiano;
9) Civitella Paganico;
10) S. Fiora;
11) Gallicano;
12) Pescaglia;
13) Stazzema;
14) Filattiera;
15) Fosdinovo;
16) Licciana Nardi;
17) Mulazzo;
18) Villafranca Lunigiana;
19) Palaia;
20) Terricciola;
21) Cetona;
22) Badia Tedalda;
23) Caprese Michelangelo;
24) Chitignano;
25) Chiusi della Verna;
26) Montemignaio;
27) Monterchi;
28) Ortignano Raggiolo;
29) Talla;
30) Cantagallo;
31) Londa;
32) S. Godenzo;
33) Campagnatico;
34) Castell'Azzara;
35) Montieri;
36) Roccalbegna;
37) Seggiano;
38) Semproniano;
39) Sassetta;
40) Careggine;
41) Fabbriche di Vallico;
42) Fosciandora;
43) Giuncugnano;
44) Minucciano;
45) Molazzana;
46) Piazza al Serchio;
47) Pieve Fosciana;
48) S. Romano Garfagnana;
49) Sillano;
50) Vagli di Sotto;
51) Vergemoli;
52) Villa Basilica;
53) Villa Collemandina;
54) Bagnone;
55) Casola in Lunigiana;
56) Comano;
57) Podenzana;
58) Tresana;
59) Casale Marittimo;
60) Castellina Marittima;
61) Fauglia;
62) Guardistallo;
63) Lajatico;
64) Lorenzana;
65) Montecatini Val di Cecina;
66) Montescudaio;
67) Monteverdi Marittimo;
68) Orciano Pisano;
69) Riparbella;
70) S. Luce;
71) Marliana;
72) Piteglio;
73) Sambuca Pistoiese;
74) Buonconvento;
75) Chiusdino;
76) Radda in Chianti;
77) Radicondoli;
78) S. Casciano Bagni;
79) S. Giovanni d'Asso;
80) Trequanda.

(*Omissis*).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 24 agosto 1977

POLLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 27 luglio 1977, n. 827)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 luglio 1977 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 agosto 1977.

(11134)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772910)